

- SERVICIO ATUAL
- GENERALI FINANCIER
- SERVICIO PATRIMONIO
- A + B

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- J. P. O. C. G.
- RELAZIONE ATTORE
- PER IL PATRIMONIO
- PATRIMONIO

Verifica sulla compatibilità finanziaria sull'ipotesi di accordo della contrattazione integrativa per l'anno 2010

- ATTORE
- COPIA A TE
- OO. OO.

Con nota prot. n. 9747 del 17 dicembre 2010 l'Università degli studi di Teramo ha trasmesso al Collegio (per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.lgs. 165/2001), l'ipotesi di accordo integrativo per la costituzione dei fondi relativi al trattamento accessorio per l'anno 2010 corredato da una breve Relazione tecnico-finanziaria.

Da evidenziare, al riguardo, che da un esame preliminare della documentazione condotto in via istruttoria dal componente Dott. Marcarelli era emerso che alla stessa era allegata la sola Relazione tecnico-finanziaria e non anche quella illustrativa prevista dall'art. 54 del D. L.vo n. 150/2009 (di modifica all'art. 40, comma 3-sexies, del D. L.vo 165/2001) ed, inoltre, non si rinvenivano elementi utili che consentivano la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del richiamato D. L.vo 150/2009 né i criteri di distribuzione delle risorse del fondo di cui all'art. 90 del CCNL 2008.

A seguito di tali osservazioni (segnalate con nota del 22 dicembre 2010 da parte del sopra richiamato componente), l'Ateneo con successiva nota n. 10223 del 31 dicembre 2010 (pervenuta ai diversi componenti del Collegio tra il giorno 4 e 10 gennaio 2011) ha provveduto a ritrasmettere la documentazione completa di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, ed a fornire gli elementi richiesti in ordine al fondo di cui all'art. 90 del CCNL.

Da ribadire, preliminarmente, che il riferimento alla documentazione già trasmessa al Collegio in data 17 dicembre 2009 (contenuto nella citata nota prot. 9747/2010), intesa ad acquisire un "parere preventivo" per la verifica della compatibilità dei fondi per il trattamento accessorio 2010, è da ritenersi improprio in quanto la stessa documentazione era stata già a suo tempo ritenuta irricevibile da parte del Collegio trattandosi di ipotesi non definita in sede di attività negoziale con le OO.SS. (cfr., Verbale n. 202 del 29 dicembre 2009).

ASPETTI FINANZIARI

Come già evidenziato in passato, per la costruzione dei fondi accessori occorre far riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 189 (così come modificato dall'art. 67, comma 5, della legge n. 133/2008) a 195 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) e nella Circolare MEF n. 28 del 14 giugno 2006. Tali disposizioni, come è noto, hanno previsto che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per la contrattazione integrativa non può eccedere quello dell'anno 2004 ridotto del 10%, incrementato degli importi fissi previsti dai CCNL che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004 ed, inoltre, che gli eventuali risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi in quanto destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; possono, inoltre, essere considerati gli importi relativi alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato non inclusi nei fondi nell'anno 2003 (cfr., Circ. MEF n. 28 citata e n. 31 del 14 novembre 2008).

Sulla base di tale disposizione normativa, il Collegio ha proceduto, a decorrere dall'anno 2006, ad accertare i parametri finanziari di riferimento che possono sinteticamente così individuarsi:

1 M

Quantificazione fondo anno 2004

L'individuazione del parametro di riferimento ai fondi 2004 è stato effettuato dal Collegio in occasione della certificazione relativa all'anno 2006 con Relazione allegata al verbale n. 167 del 18 ottobre 2006.

In particolare, l'ammontare dei fondi (artt. 67 e 70) presi a parametro di raffronto, è pari a complessive € 956.027,75 (al netto degli oneri riflessi a carico Ente ed al lordo delle riduzioni ex art. 68, comma 3) ed è così composto:

- Fondo ex art. 67 del CCNL € 749.443,99
- Fondo ex art. 70 CCNL " 206.582,76

E' da evidenziare, al riguardo, che il diverso importo di 723.039,65, preso a riferimento come risorse 2004 ex art. 67 nella certificazione relativa all'anno 2006, teneva conto già della riduzione ex art. 68, comma 3, di € 26.404,34 operata nell'anno 2002; in un'ottica di migliore rappresentazione del parametro di raffronto, tali risorse sono state ricondotte nel loro ammontare lordo di 749.443,99 (723.039,65 + 26.404,34), analogamente a quanto già operato negli anni 2007 e 2008.

Quantificazione fondi 2010• Art.88 (ex art. 67 CCNL 2000)

Il fondo ex art. 67 determinato dall'Ateneo è pari a 546.222,79 (escludendo gli oneri riflessi a carico Ente) ed è così composto:

Consistenza storica (Fondo 2004 al netto economie pregresse)	€ 749.443,69
Riduzione 10% art. 67, comma 5, legge n. 133/2008	<u>74.944,37</u>
Parametro di raffronto art. 1, comma 189, legge n. 266/2005.....	€ 674.499,32
<u>Incrementi:</u>	
• art. 4 CCNL 13.5.2003	€ 11.116,52
• art. 41, c. 1, CCNL 27.1.2005	" 18.658,82
• art. 5 CCNL 28.3.2006	" 23.391,82
• Art. 87, c. 1, lett. c) CCNL 2008	" 24.320,25
• RIA	" <u>19.576,81</u> 97.064,22
Totale	€ 771.563,54
A detrarre: (Art. 88, comma 4 CCNL 2008)	" <u>225.340,75</u>
TOTALE FONDO NETTO 2010 UTILIZZABILE	€ 546.222,79
Oneri riflessi	" <u>178.614,86</u>
Totale fondo 2010 netto comprensivo di oneri riflessi	€ 724.837,65

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005, si dà atto che l'importo di 749.443,69 costituisce il limite delle risorse fisse e variabili del fondo 2004 depurato delle economic pregresse (cfr., verbale n. 167/2006); gli incrementi sono rappresentati dagli importi

percentuali previsti dai CCNL, dalla RIA del personale cessato dal servizio (non inclusa nel fondo 2004.

• Art. 90 (ex art. 70)

Il fondo ex art. 70 viene previsto nell'importo di € 202.746,01 (al netto degli oneri riflessi a carico Ente) e risulta così composto:

Consistenza storica 2004	€ 206.582,76
Riduzione art. 67, comma 5, legge n. 133/2008	“ <u>20.658,27</u>
Parametro di raffronto art. 1, comma 189, legge n. 266/2005	€ 185.924,49

Incrementi:

• art. 4 CCNL 13.5.2003	“ 2.276,45
• art. 41, comma 1, CCNL 27.1.2005	“ 1.879,10
• art. 5 CCNL 28.3.2006	“ 5.705,27
• Art. 87, comma 1, lett. C) CCNL 2008	“ <u>6.959,81</u>
TOTALE FONDO 2010	€ 202.745,12
Oneri riflessi	€ <u>66.297,95</u>
Totale fondo 2010 comprensivo degli oneri riflessi	€ 269.043,96

Ai fini del rispetto della condizione posta dall'art. 1, comma 189 della Legge n. 266/2005, si dà atto che l'importo di € 206.582,76 corrisponde al fondo 2004 (cfr., verbale n. 167/2006) mentre gli incrementi sono da riferire agli importi fissi derivanti dall'applicazione dei CCNL successivi.

Si dà atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 190, della legge n. 265/2006.

UTILIZZI

Il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (art. 88 CCNL 2008) determinato in € 546.222,79 viene utilizzato - secondo quanto risulta dalla Relazione illustrativa e dall'articolato dell'ipotesi contrattuale - nel ridotto importo di € 542.941,00, secondo il seguente quadro riassuntivo:

	Anno 2010	
Istituti contrattuali	Importi	
Indennità di disagio e reperibilità (art. 88, c. 2 lett. c)	10.181,00	
Indennità di responsabilità (art. 88, comma 2, lettera b)	60.000,00	
Incentivazione produttività (art. 88, comma 2, lettera e)	10.087,59	

Progressioni economiche	65.000,00	
Indennità accessoria (art. 88, comma 2, lettera f))	397.672,41	
Totale	542.941,00	

Per il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP (art. 90), non si rinvencono nel testo del contratto i criteri di cui all'art. 76, comma 5 del CCNL 2008; gli stessi si desumono, invece, da un prospetto fornito dall'Ateneo in risposta alla richiesta del 22 dicembre 2010 laddove sono evidenziati i valori della retribuzione di posizione suddivisi in due fasce con l'indicazione dei vari settori di riferimento nonché i criteri di valutazione per la retribuzione di risultato.

COPERTURA ONERI

Gli oneri per la contrattazione integrativa trovano copertura nei sottoindicati capitoli:

Fondo art. 88

L'importo di € 546.222,79 grava sul cap. 1.1.1.02.12 del bilancio 2010; gli oneri riflessi sono coperti dal cap. 1.1.1.02.33 (per 132.185,92) e dal cap. 1.1.1.02.34 (per 46.428,94)

Fondo art. 90

L'importo di € 202.746,01 trova copertura al cap. 1.1.1.02.10 del bilancio 2009; gli oneri riflessi trovano copertura al cap. 1.1.1.02.33 (per 49.064,54) ed al cap. 1.1.1.02.34 (per 17.233,41)

Applicazione D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150

Con riferimento alle innovazioni introdotte dal D. L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 e di quanto stabilito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 7 del 13 maggio 2010, nel prendere atto delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, pur considerando che buona parte delle norme non erano al momento di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo di concreta e completa applicazione e pur tenendo conto del diffuso quadro di incertezza interpretativa legato a talune specifiche disposizioni, è comunque da far presente:

1. il documento sottoposto all'esame del Collegio riguarda l'aggiornamento del contratto integrativo sottoscritto il 3 settembre 2009 e la determinazione dei diversi utilizzi economici del fondo 2010 ex art. 88 del CCNL 2008, in attesa del completamento dell'intero iter applicativo delle disposizioni di cui al Titolo III. Al riguardo, fermo restando il richiamato quadro di incertezza riguardante l'esatta individuazione delle disposizioni da ritenersi senz'altro applicabili, si esprimono perplessità sulla circostanza che le limitate parti del contratto integrativo ora revisionate possano essere ritenute esaustive rispetto all'obbligo di adeguamento dell'intero contratto integrativo ai principi del D.L.vo 150. E' il caso, ad esempio, della disposizione riguardante l'istituzione dell'indennità mensile

accessoria (art. 5.5) laddove è previsto che la stessa è “.....finalizzata a promuovere il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'amministrazione e della qualità dei servizi. Detta indennità ha il fine di incentivare la continuità lavorativa e l'effettività della prestazione”. Tale formulazione appare carente ed andrebbe, ad avviso del Collegio, completata con la previsione di concreti strumenti di verifica dei risultati conseguiti nei termini su esposti. Non appare superfluo evidenziare, infatti, che tutti gli istituti che trovano finanziamento dal contratto devono essere conformi all'applicazione di criteri che valorizzino la premialità, il merito, l'impegno e la qualità della prestazione individuale, escludendo la distribuzione indifferenziata e gli automatismi (art. 18, comma 2) completati da puntuali strumenti di controllo.

2. L'Ateneo ha adottato in data 21 dicembre 2010 il Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'art. 30, comma 3 e, pertanto, occorre che il contratto integrativo recepisca concretamente tale Sistema. Le condizioni di realizzabilità di tale fondamentale circostanza sulla “*piena operatività*” del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2011, debbono, allo stato attuale, essere affidate alla responsabilità del Vertice dell'Amministrazione, che per il raggiungimento di tale obiettivo si dovrà attivare con grande celerità e massimo impegno, fornendo al riguardo a questo Organo, con immediatezza, le notizie di interesse. Si prende atto che il Sistema in questione è stato trasmesso a cura dell'Ateneo al CIVIT, così come risulta da comunicazione e-mail del 4 gennaio 2011.


3. Con riferimento all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.L.vo 150/2009 (Progressioni economiche) è da evidenziare che il testo dell'accordo (art. 2) non contiene alcuna indicazione in ordine alla quota di personale destinataria di tali progressioni; invero, nella Relazione tecnica è indicato che le progressioni tengono conto “della selettività per una quota limitata di personale pari a circa 1/3 delle unità”. In ordine alla valutazione sulla congruità della quota rispetto al disposto normativo (*le progressioni economiche sono attribuitead una quota limitata del personale*) si ritiene che nelle more di specifiche previsioni al riguardo da parte dei nuovi CCNNLL a ciò si provveda discrezionalmente nell'ambito della contrattazione integrativa.

Si rammenta che l'Ateneo è obbligato ad effettuare gli adempimenti relativi alla pubblicazione e comunicazione previsti dall'art.40-bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall' art.55 del d.lgs. n. 150/2009, pena il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa successiva


Roma, 17.1.2011

IL COLLEGIO


Dott. Paolo Marcarelli



Dott. Giuseppe De Cillis



Dott.ssa Patrizia Tolomei



Dott. Giampiero Belluomo

